

Sede: Piazza Municipio, n° 1 – 88069 Squillace (CZ)
Codice Fiscale: 00182160796
<http://www.comune.squillace.cz.it>
PEC: ufficiotecnico.squillace@asmepec.it

CITTÀ DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)



Settore Tecnico

Procedura telematica di gara aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ("OEPV") individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo

APPALTO DEL SERVIZIO DI:
“CONDUZIONE, MANUTENZIONE, CONTROLLO E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLA RETE FOGNANTE DEL COMUNE DI SQUILLACE”

CIG: BAC27ECE8E

DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

(Artt. 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023)

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 200 del 09/03/2026, questa Amministrazione comunale ha provveduto ad indire apposita procedura di gara per l'affidamento dei lavori di “*Conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento della rete fognante del Comune di Squillace*”, con fondi propri di bilancio comunale.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (“OEPV”) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e 108 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo: <https://squillace.tuttogare.it/>

Il presente disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del bando, contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto, di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alle modalità di aggiudicazione, ed ogni altra informazione relativa all'appalto.

Responsabile del Progetto è: arch. Antonio Macaluso

Il luogo di esecuzione del servizio sono gli impianti di depurazione e le stazioni di sollevamento ubicati nel Comune di Squillace (CZ), il CIG della presente gara è BAC27ECE8E.

CIG	Oggetto	Lavori soggetti a ribasso	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
BAC27ECE8E	<i>Conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento della rete fognante del Comune di Squillace</i>	€ 199.299,04	€ 3.000,00

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitoli, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

Con la presentazione dell'offerta, il partecipante si impegna ad osservare anche tutte le disposizioni regionali e regolamentari vigenti al momento che interessano la gestione delle attività affidate.

È altresì obbligo dell'Impresa appaltatrice predisporre il piano operativo di sicurezza secondo il disposto del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., rispettando ogni altra disposizione del suddetto decreto, con particolare riferimento ad eventuali subappalti.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed infortunistici, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori.

Ogni operatore economico interessato a partecipare alla gara dovrà presentare a mezzo piattaforma telematica la propria migliore offerta attenendosi a quanto di seguito riportato.

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento all'indirizzo fisico della Stazione Appaltante.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento U.E. n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- ✓ difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- ✓ utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Allegato NT - “NORME TECNICHE DI UTILIZZO” presente all'indirizzo: <https://squillace.tuttogare.it/download-norme.php>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima

partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. AVVERTENZE

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano espressamente l'Ente, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (email e password) assegnati.

L'email e la password necessarie per l'accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi ed a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l'Ente e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.

Il Gestore del Sistema e l'Ente non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l'Ente e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

1.3. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato NT - "NORME TECNICHE DI UTILIZZO" presente all'indirizzo: <https://squillace.tuttogare.it/download-norme.php>

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento Eidas e comunque quanto indicato dettagliatamente nell'Allegato NT;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 1. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 2. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 3. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 4. mezzi adeguati ed idonei alla normativa vigente per la buona esecuzione dei lavori.

1.4. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma: <https://squillace.tuttogare.it/>.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. *N.B. Nelle more dell'efficacia delle disposizioni del Codice sulla digitalizzazione dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti stabiliscono che sulla base delle caratteristiche tecniche della piattaforma utilizzata l'accesso alla stessa sia possibile tramite il rilascio di specifiche credenziali e/o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, modificando in tal caso la lettera b) dell'articolo 1.2.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate via mail, all'indirizzo assistenza@tuttogare.it oppure al 02-40031280 Attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato speciale d'appalto;
4. D.U.V.R.I.;
5. Analisi costi annui di gestione;
6. Quadro Tecnico Economico;
7. Clausola sociale;
8. Schema contratto d'appalto;
9. D.G.U.E.;
10. All. 1 Domanda ammissione alla gara;
11. All. 2 Dichiarazione assenza conflitto di interessi;
12. All. 3 Dichiarazione autonoma presa visione dei luoghi;
13. All. 4 Dichiarazione Titolare effettivo;
14. All. 5 Dichiarazione flussi finanziari.

La documentazione di gara è disponibile sui seguenti siti internet: 1) <https://comune.squillace.cz.it/> ;
2) <https://squillace.tuttogare.it/> .

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti "*Richiedi chiarimento*", previa registrazione alla Piattaforma medesima. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana. Le richieste devono avvenire entro il giorno **02/04/2026 alle ore 12:00**.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma alla voce "Chiarimenti". Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra Stazione appaltante ed operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'apposita sezione denominata "Comunicazioni".

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso a mezzo PEC.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario avvengono attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS, inserito dall'operatore economico in fase di registrazione in Piattaforma.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTI E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché:

- costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del servizio da attuare (impossibilità oggettiva);

- verrebbe violato quanto prescritto dall'art. 14 c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 (divieto di artificioso frazionamento).

L'importo dell'appalto posto a ribasso è determinato nella somma complessiva di € **199.299,04** (euro centonovantanovemiladuecentonovantanove/04), oltre a € **3.000,00** (euro tredicimila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; IVA esclusa ai sensi di legge.

Il servizio è riconducibile alla categoria prevalente: **OS - 22**.

Tale categoria costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori.

Modalità di determinazione del corrispettivo: **corrispettivo a corpo**.

Il contratto collettivo applicato è il contratto nazionale di lavoro personale addetto ai Servizi Ambientali (CCNL FISE Assoambiente), in conformità al comma 1 ed all'Allegato I.01 al D.Lgs. n. 36/2023 e smi.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto è fissata in anni **2** (due) naturali consecutivi, dalla data riportata nel verbale di consegna impianti, ai sensi dell'art. 3 del C.S.A..

Tale contratto sarà stipulato con la clausola espressa con la quale si ribadisce la decadenza automatica dell'affidamento medesimo al momento dell'effettivo subentro della So.Ri.Cal. S.p.A. quale gestore unico del Servizio per conto dell'ARRICAL (L.R. 20/04/2022 n. 10 e s.m.i.) ai sensi degli artt. 3 e 24 del C.S.A..

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla lavorazione principale.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice, gli indici sintetici del costo di costruzione.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Il Comune di Squillace (CZ) si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, e senza che l'Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati guadagni o danni, nel momento in cui l'ARRICAL decide per il subentro nella gestione integrata del servizio.

Resta salva la facoltà dell'ARRICAL nel subentrare per la prosecuzione del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Relativamente all'operatore costituito in R.T.I. dovrà poi essere associato, ad opera della ditta mandataria, l'eventuale RTI/Consorzio con cui l'operatore economico intende partecipare, utilizzando la funzione "*Aggiungi partecipante al raggruppamento*" e salvare.

I concorrenti che intendono presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, infatti, entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, devono definire a sistema tale modalità di partecipazione.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- o partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- o partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- o partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima, in forma singola o associata;
- o partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1. SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le Autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti ed intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice medesimo al fine di decidere sull'esclusione.

5.2. ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16- ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A./Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e degli Smaltitori Rifiuti di cui all'art. 212 del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. per la seguente categoria e classe di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente 28 aprile 1998, n. 406 e s.m.i.:

Categoria 4 raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- c) Avere nel proprio organico un ingegnere per l'ambiente ed il territorio iscritto all'albo professionale almeno da un quinquennio, da comprovarsi successivamente mediante esibizione del contratto di lavoro, che dovrà essere di data anteriore alla pubblicazione del presente bando.

Saranno ritenute idonee anche le eventuali collaborazioni esterne.

La comprova di tali requisiti è fornita mediante autocertificazione.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) Fatturato globale pari al doppio del valore posto a base d'asta IVA esclusa (€ 199.299,04 * 2 = € 398.598,08) maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque (correttivo Codice Appalti introdotto con D.Lgs n. 209/2024), ai sensi di quanto previsto dall'art. 100, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023. Tale richiesta è motivata dalla necessità di selezionare un operatore economico che abbia una capacità economica tale da garantire la sostenibilità finanziaria nell'esecuzione dell'appalto in oggetto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- ✓ per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- ✓ per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- ✓ dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ PROFESSIONALE

- a) Esecuzione negli ultimi cinque anni, dalla data di indizione della presente procedura di gara, di uno o più servizi analoghi alla tipologia oggetto di affidamento, regolarmente e con buon esito, per conto di uno o più committente privato e/o di tipo pubblico aventi complessivamente un bacino di utenza o una popolazione residente non inferiore a 3.500 abitanti ed una potenzialità di almeno 10.000 abitanti equivalenti.
- b) Certificazione di sistema di qualità riferito all'oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie: UNI EN ISO 9001:2015 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC. 17000

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- ✓ certificati rilasciati dall'Amministrazione /Ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- ✓ contratti stipulati con la Amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- ✓ attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- ✓ contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Relativamente al presente requisito di capacità tecnica e professionale, lo stesso potrà essere in alternativa dimostrato anche con il possesso dei requisiti di qualificazione inerenti lavori abilitanti alla costruzione e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue ed in particolare con il possesso dell'Attestazione SOA riferita alla categoria OS 22 di adeguato importo (minimo classifica I) alle condizioni di cui all'articolo 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto con tale livello di qualificazione è di per sé dimostrata l'elevata capacità tecnico-professionale, sia tecnica che organizzativa necessaria per l'adempimento degli obblighi contrattuali scaturenti dall'aggiudicazione dell'appalto del servizio di che trattasi.

La comprova del requisito della certificazione di qualità è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato da un Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. Qualora il suddetto certificato sia stato rilasciato da oltre un anno, dovrà essere allegato attestato di sorveglianza con esito positivo.

L'operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi di prova idonei a dimostrare che le misure di garanzia della qualità soddisfano le norme di garanzia richieste.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale:

- a) il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs n. 152/2006 di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dall'esecutore.

Requisiti di capacità economico-finanziaria:

- a) il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

- a) il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 di cui al punto a) richiesto deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso;
- b) il requisito relativo al possesso delle certificazioni UNI EN ISO 14001:2015 di cui al punto 6.3 lettera b), deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata esecutore del servizio.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale:

- a) il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- b) il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs n. 152/2006 di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori Ambientali.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile e, quindi, è causa di esclusione dalla gara la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

È vietato all'Appaltatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto del presente appalto, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice (Comune di Squillace), fatto salvo il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività del servizio (che potranno essere affidate a ditte specializzate ed abilitate al trasporto dei rifiuti che varranno smaltiti in apposite discariche autorizzate), sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto, e fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e le maggiori spese sostenute dall'UTC per provvedere, per la durata convenzionale del contratto, ad assicurare l'espletamento del servizio (art. 21 del C.S.A.).

L'aggiudicatario ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore).

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL già applicato.

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale, il concorrente allega un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

L'elenco ed i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'elaborato "Clausola Sociale".

9.1. TITOLARE EFFETTIVO

Gli operatori economici devono, mediante apposito modulo (Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio dichiarare il TITOLARE EFFETTIVO e riportare i dati relativi alla tipologia ed all'assetto societario (esempio: persone fisiche/giuridiche, titolare ditta individuale, socio di persone, etc.).

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- ✓ da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- ✓ da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>;
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf;
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp;

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per il procedimento così come previsto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023;
- e) prevedere espressamente: 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile; 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile; 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni come da art. 106 del D.Lgs n. 36/2023. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **18,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato dell'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La Stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

12. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo relativo alla visita dei luoghi ove si dovrà svolgere il servizio, comunque obbligatorio, qualora voglia essere effettuato di concerto con l'Amministrazione aggiudicatrice, avverrà previo appuntamento telefonico - Responsabile Unico del Progetto: Arch. Antonio Macaluso - PEC: ufficiotecnico.squillace@asmepec.it.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma TUTTOGARE.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta "e la documentazione" deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre giorno **10/04/2026 alle ore 13:00** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta non ha limiti di dimensione per singolo file.

La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati: *.xml .docx .doc .xlsx .xls .pptx .ppt .pdf .rtf .csv .odt .ods .zip .rar .7z .jpeg .jpg .png .gif e p7m*.

13.1. Regole per la presentazione dell'offerta

L'“OFFERTA” è composta da:

Busta A - Documentazione amministrativa;

Busta B - Documentazione tecnica;

Busta C - Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. Si precisa inoltre che l'offerta è vincolante per il concorrente, con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata nell'apposita sezione “*Comunicazioni*” presente nel portale ed all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserita in fase di registrazione.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13.2. CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA IN PIATTAFORMA

Le modalità di caricamento della documentazione di partecipazione sono variabili in funzione della modalità di configurazione di volta adottata dalla Stazione Appaltante.

L'operatore potrà verificare le modalità di caricamento al link:

https://produzionestudioamica.tuttogare.it/norme_tecniche.php sul documento “Norme tecniche di utilizzo”.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze ed irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente disciplinare.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto

legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un congruo termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali potrà accordarsi un termine inferiore, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine *non superiore a dieci giorni*. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per scaricare compilare e successivamente allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto precedente;
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al punto precedente;
- 7) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 8) piano assorbimento personale-clausola sociale;
- 9) per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- 10) vedi ulteriori allegati presenti in piattaforma.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di Gara Unico Europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all'allegato 1.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- **dichiara di essere a conoscenza della facoltà da parte del Comune di Squillace di recedere anticipatamente dal contratto, e senza che l'Appaltatore possa pretendere e/o richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati guadagni o danni, nel momento in cui il GESTORE UNICO (SO.Ri.CAL.) subentra nella gestione integrata del servizio;**
- di applicare il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico di cui all'art. 16 quater del Decreto Legge 76/20;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali;

La domanda e le relative dichiarazioni sono SOTTOSCRITTE ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme

all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2. DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

- ✓ documento, in originale o copia autentica, attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione concernente l'impegno di un fideiussore;
- ✓ domanda di partecipazione preferibilmente secondo l'allegato 1;
- ✓ dichiarazione assenza conflitto interessi, secondo l'allegato 2;
- ✓ dichiarazione autonoma presa visione luoghi, secondo l'allegato 3;
- ✓ dichiarazione titolare effettivo, secondo l'allegato 4;
- ✓ dichiarazione flussi finanziari, secondo l'allegato 5.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il PASSOE dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica;
- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

- dichiarazione delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. IMPOSTA DI BOLLO

Per quanto concerne il versamento dell'imposta di bollo si precisa quanto segue: per ciascuna delle istanze trasmesse per via telematica l'imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972).

L'imposta di bollo per l'istanza della gara in oggetto deve essere assolta mediante il pagamento del modello F23, con le seguenti modalità:

- 1) indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario o dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso: o agenti della riscossione (gruppo Equitalia) o banca o ufficio postale;
- 2) il versamento può essere effettuato in contanti, con carta Bancomat (presso gli sportelli abilitati dei soggetti suindicati), oppure con i seguenti sistemi: o assegni bancari e circolari presso le banche, o assegni bancari e circolari, oppure vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione; o addebito su conto corrente postale, assegni postali (tratti dal contribuente a favore di se stesso e girati per l'incasso a Poste Italiane, esclusivamente presso l'ufficio postale dove è aperto il conto), vaglia postali, oppure carte Postamat e Postepay, presso gli uffici postali.
- 3) il modello F23 deve contenere le seguenti indicazioni:
 - Ufficio o Ente: TDE;
 - Estremi dell'atto o del documento: anno 2026 (anno pubblicazione bando) numero (codice CIG);
 - Codice Tributi: 456T;
 - Descrizione: Bollo su istanza telematica.

17. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce nella "Busta offerta tecnica" la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità di seguito indicate, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 19.1 i seguenti elementi:

OFFERTA TECNICA		
n°	Descrizione elementi di natura qualitativa	Punteggio max attribuibile
1	Struttura organizzativa dell'impresa	20
2	Aspetti inerenti il miglioramento del servizio	20
3	Organizzazione della manutenzione programmata, pronto intervento, gestione ricambi e continuità del servizio	30
TOTALE		70

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'offerta deve essere strutturata così da consentire alla commissione la corretta e completa valutazione dei sub criteri. Pertanto, per ognuno dei suddetti criteri deve essere fornita, per la loro corretta e completa valutazione:

- una relazione descrittiva;
- eventuali planimetrie;
- quant'altro ritenuto utile alla corretta e completa valutazione da parte della Commissione di gara (esempio: elaborati grafici come disegni, schizzi, rendering, fotografie, etc.).

In particolare, l'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma all'interno della "Busta offerta tecnica" secondo le modalità di seguito illustrate, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi con riferimento ai criteri di valutazione già indicati:

- Struttura organizzativa dell'Impresa;
- Aspetti inerenti il miglioramento del servizio in appalto;
- Organizzazione della manutenzione programmata e pronto intervento, gestione ricambi e continuità del servizio.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente, in calce, dal legale rappresentante dell'impresa o da altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente l'impresa medesima. Qualora il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o un GEIE non ancora costituiti, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

L'offerta tecnica è composta dai seguenti documenti:

- a) Relazione tecnica, articolata su carta intestata del concorrente, in formato A4, per un numero complessivo di 20 facciate, suddivisa in paragrafi coerenti con i criteri e sub criteri di valutazione. Dal conteggio delle facciate esulano la copertina, l'indice, eventuali riproduzioni fotografiche, depliant illustrativi, schede tecniche, grafici. La relazione tecnica dovrà contenere l'illustrazione analitica delle migliorie proposte. Ogni variazione e miglioria proposta non comporterà alcun aumento del prezzo e dei tempi di realizzazione dell'opera posti a base di gara del presente appalto;
- b) Tabella riepilogativa delle migliorie proposte, suddivise per criterio e sub criterio di valutazione secondo quanto indicato nella relazione tecnica.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra, determinerà l'attribuzione da parte della Commissione Giudicatrice di un punteggio pari a zero nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra, inoltre, in rapporto alla rilevanza della stessa ai fini dell'appalto, determinerà l'automatica esclusione della ditta candidata dalla procedura di gara.

Le proposte contenute nelle dichiarazioni d'offerta sono vincolanti per l'offerente e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d'appalto, salvi i maggiori danni e/o spese.

N.B.:

- ✓ Alla Stazione Appaltante è riconosciuta la facoltà di accettare, non accettare o accettare in parte le modifiche ed i miglioramenti tecnici proposti in sede di gara (così come dettagliati dalle relazioni tecniche d'offerta). Qualora le modifiche od i miglioramenti non siano accettati dalla Stazione Appaltante, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di ricondurre l'offerta tecnica alla tipologia e/o alle prestazioni previste dal capitolato speciale d'appalto posto a base di gara sulla base degli indirizzi espressi dal DL.
- ✓ Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d'offerta devono intendersi comprese e remunerate nell'ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.
- ✓ La presentazione di relazioni d'offerta con un numero di pagine superiore al massimo consentito determineranno una valutazione delle stesse nei limiti del numero di pagine prescritti. Eventuali notizie di offerta, anche rilevanti, non contenute nelle pagine prescritte non saranno prese in esame dalla Commissione.
- ✓ L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

18. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella "Busta offerta economica" la documentazione relativa all'offerta economica nella Piattaforma secondo le modalità di seguito indicate.

Le modalità di caricamento della documentazione di partecipazione sono variabili in funzione della modalità di configurazione di volta in volta adottata dalla Stazione Appaltante.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) ribasso percentuale offerto rispetto all'importo posto a base di gara.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	70
Offerta Economica	30

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023), individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, applicando ai criteri e sub criteri di valutazione di seguito indicati i punteggi sotto riportati con applicazione del metodo aggregativo compensatore. (secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI)

Il metodo aggregativo compensatore consiste nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula:

$$P_i = C_{ai} * P_a + C_{bi} * P_b + C_{ni} * P_n$$

dove:

P_i = punteggio concorrente i-esimo;

C_{ai} = coefficiente di valutazione a, del concorrente i-esimo;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i-esimo;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i-esimo;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

P_n = peso criterio di valutazione n;

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà calcolata su un punteggio massimo di 100 punti così ripartiti:

I. OFFERTA TECNICA - PUNTEGGIO MASSIMO 70 PUNTI così attribuiti:

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA QUALITATIVA E TECNICA					
n.	Criteri valutazione	Punti max	Sub-criteri di valutazione		Punti max
1	Struttura organizzativa dell’Impresa	20	a	Struttura organizzativa interna dell’Impresa dedicata al servizio	9
			b	Programma corsi di formazione ed aggiornamento del personale impiegato nel servizio in appalto	2
			c	Certificazioni possedute attinenti il servizio in appalto rilasciate da soggetti accreditati: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018	2
			d	Misure e dispositivi adottati al fine di incrementare il livello di sicurezza del lavoro del personale impiegato nel servizio in appalto	7
2	Aspetti inerenti il miglioramento del servizio in appalto	20	a	Provvedimenti sul risparmio energetico degli impianti	5
			b	Soluzioni finalizzate all’ottimizzazione dei processi	10
			c	Installazione di apparecchiature elettriche per individuare	5

				prontamente il disfunzionamento delle componenti dei depuratori e delle stazioni di sollevamento, con avviso sonoro e telecomunicazione su dispositivi tecnologici	
3	Organizzazione della manutenzione programmata e pronto intervento, gestione ricambi e continuità del servizio	30	a	Organizzazione della manutenzione programmata	5
			b	Organizzazione operativa del pronto intervento in occasioni di guasti imprevisti	10
			c	Consistenza e organizzazione del magazzino ricambi	5
			d	Garantire continuità del servizio anche in temporanea assenza di energia elettrica	10

Criteri motivazionali

Al fine di rendere uniforme l'attribuzione del punteggio, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche mediante il confronto tra le proposte migliorative ed esprimerà uno dei seguenti motivati giudizi ai quali corrispondono rispettivamente i seguenti coefficienti:

- **0,0: proposta inadeguata** (trattazione non sufficiente e/o descrizione lacunose che denotano una non rispondenza della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione o rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi);
- **0,25: proposta parzialmente adeguata** (trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della stazione appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione o rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi);
- **0,50: proposta adeguata** (trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della stazione appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione o rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi);
- **0,75: proposta buona** (trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della stazione appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione o rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi);
- **1,0: proposta ottima** (il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della stazione appaltante e alle potenzialità medie delle ditte di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. La relazione illustra con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenzia le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale).

Sarà possibile l'attribuzione di parametri intermedi tra quelli sopra riportati. La valutazione delle offerte tecniche in relazione ai criteri e sub criteri di natura qualitativa (A.1, B.1, C.1, D.1) sarà effettuata mediante l'attribuzione di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione.

I coefficienti, variabili da zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub criterio avente natura qualitativa sono determinati nel seguente modo:

- a) attribuzione discrezionale da parte di ogni commissario di coefficienti, variabili tra zero ed uno, alle proposte dei concorrenti;
- b) determinazione della media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti;
- c) trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le media provvisorie prima calcolate.

Si precisa che per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica sia dei singoli criteri che del punteggio totale si prevede l'utilizzo di massimo tre decimali.

II. OFFERTA ECONOMICA - PUNTEGGIO MASSIMO 30 PUNTI così attribuiti:

L'offerta economica consiste nell'indicazione della percentuale unica di ribasso offerto, espressa in cifre sull'importo soggetto a ribasso.

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula con interpolazione lineare (direttamente proporzionale):

$$P_i = P_{\max} * O_i / O_{\max}$$

dove:

$P_{\max}$ = punteggio economico massimo;

P_i = punteggio assegnato al concorrente i-esimo;

O_i = offerta ribasso percentuale del concorrente i-esimo;

$O_{\max}$ = offerta ribasso percentuale più conveniente.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno **13/04/2026 alle ore 15:00**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;
- e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

Le sedute pubbliche si svolgono in modalità telematica. È consentita la presenza degli operatori economici. Resta ferma la possibilità per la Stazione appaltante di attivare un sistema di videoconferenza per consentire la partecipazione on line degli operatori che ne faranno richiesta.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale.

22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta virtuale il seggio di gara istituito ad hoc accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario;
- disporre le esclusioni da comunicare all'operatore economico escluso;
- terminare la fase amministrativa.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro 5 giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, ai fini dell'attivazione delle fasi successive, il seggio trasferirà competenze ed atti alla commissione giudicatrice. La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite piattaforma ai concorrenti ammessi.

La commissione giudicatrice procede in seduta pubblica all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti ed alle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti ai quali verrà inviata comunicazione scritta ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. n. 36/2023.

In successiva seduta riservata, la Commissione procederà all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 21:

- ✓ i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- ✓ le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

24. VALUTAZIONE OFFERTE ECONOMICHE

Il Seggio di gara, senza soluzione di continuità, procederà con la fase di apertura della busta virtuale "Offerta Economica", qualora la seduta non sia stata sospesa o, in caso di differimento, in altro giorno e ora, comunicati attraverso avviso pubblicato sulla Piattaforma, procede in relazione a ciascun concorrente a:

- verificare che nella "Busta - Offerta Economica" sia presente la documentazione richiesta, e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;
- verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni;
- a verificare la conformità del contenuto alle prescrizioni del bando/disciplinare per ciascun concorrente e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- al calcolo della soglia di anomalia in applicazione dell'art. 54 del D.Lgs n. 36/2023, nonché del metodo A di cui all'allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023;
- alla formazione della graduatoria ed all'individuazione della migliore offerta;
- formulare la proposta di aggiudicazione.

25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Si applica l'art. 54 "*Esclusione automatica delle offerte anomale*" comma 2 del Codice di cui all'allegato II.2 - *Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte*, secondo il quale:

METODO A:

- 1) Quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
 - b) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
 - c) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
 - d) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);
 - e) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

- 2) Quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
 - b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
 - c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
 - d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
 - e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
- 3) Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.

Per il calcolo dell'anomalia saranno applicati i seguenti parametri: Cifre decimali: 3 - Arrotondamento: no.

I criteri indicati saranno applicati a tutti i passaggi del calcolo dell'anomalia e non soltanto per il calcolo finale.

26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora viene accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi ed a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di un ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante: 1. gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; 2. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 3. ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità telematica mediante l'acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti in piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 e 36 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti di gara.

Gli Operatori Economici potranno richiedere l'oscuramento della documentazione delle buste tecniche ed economiche per i documenti non generati a video dal sistema. La richiesta di oscuramento sarà poi oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante, la quale potrà indicare accettazione o diniego, ai sensi della normativa vigente.

Si rimanda alle Norme Tecniche di utilizzo, raggiungibili al link:

https://produzionestudioamica.tuttogare.it/norme_tecniche.php, per la guida dettagliata della procedura tecnica di "Accesso agli atti".

29. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante.

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (TAR Calabria - Sezione di Catanzaro).

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il RUP / Responsabile del Settore Tecnico

f.to*

arch. Antonio Macaluso

* "Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa".